



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

in nome, per conto e nell'interesse dei Sig.ri **ALFONSO DELLA FERA** nato a Napoli il 17/09/1965 (cod. fisc. DLLLNS65P17F839E) e **STEFANIA GUADAGNUOLO** nata a Napoli il 11/07/1970 (cod. fisc. GDGSFN70L51F839V), esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]), tutti residenti in Roma, alla via Bombay 22 - 00144, rappresentati e difesi, giusta procura su foglio separato ex art. 83 c.p.c. e 24 c.p.a., dall'Avv. Xavier Santiapichi del Foro di Roma (cod. fisc. SNTXVR68L10H501I), e con il medesimo elettivamente domiciliati presso il Suo Studio in Roma, Viale Parioli, 112 - 00197 (*Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l.*), con richiesta di invio di tutte le comunicazioni di Segreteria al numero di fax 06.8082008 e/o indirizzo PEC xaviersantiapichi@ordineavvocatiroma.org;

- RICORRENTI -

CONTRO

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – LICEO SCIENTIFICO STATALE "ARISTOTELE", con sede in Roma, Via dei Sommozzatori, 50 - 00143 (cod. fisc. 97040830586 - C.M. RMPS50000T), in persona del legale rappresentante p.t.;
- 2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 3) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t.,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e
con la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- RESISTENTI -

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

4) dei soggetti indicati nella graduatoria, **DALLA POSIZIONE 137 ALLA
POSIZIONE 222**, approvata con decreto prot. 5047/U del 25/02/2022,
emesso dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale
per il Lazio - Liceo scientifico statale "Aristotele";

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

(PREVIA PROVVISORIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA)

1) del provvedimento prot. 5047/U del 25/02/2022 "Decreto di pubbli-
cazione graduatoria definitiva rettificata per le iscrizioni classi prime
a.s. 2022 - 2023", emesso dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio sco-
lastico regionale per il Lazio - Liceo scientifico statale "Aristotele"
(All. 1);

2) della Circolare n. 192 - prot. 3888/E del 16/02/2022 "Decreto di
pubblicazione graduatoria definitiva iscrizioni classi prime a.s. 2022
- 2023" emessa dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico re-
gionale per il Lazio - Liceo scientifico statale "Aristotele" (All. 2);

3) della circolare n. 186 - prot. 3572/U dell'11/02/2022 "Decreto di
pubblicazione graduatoria provvisoria iscrizioni classi prime a.s.
2022 - 2023" emessa dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico
regionale per il Lazio - Liceo scientifico statale "Aristotele" (All. 3);

NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA,

4) dei provvedimenti taciti di diniego sui reclami presentati dai Ricorrenti in data 12.02.2022 (All. 4), ed in data 18 febbraio 2022 (All. 5);

E PER L'ANNULLAMENTO, EX ART. 116 COMMA 2 C.P.A.

5) del diniego di accesso al nominativo dei Controinteressati, opposto al Sig. Della Fera dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Liceo scientifico statale "Aristotele", con nota prot. 7099/2022 del 23.03.2022 (All. 6), comunicato a mezzo PEC in pari data (All. 7).

S I N T E S I

La vicenda portata all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito attiene alla mancata inclusione della minore [REDACTED] (figlia degli odierni Ricorrenti) nella graduatoria degli ammessi alla frequenza del Liceo Scientifico Statale "Aristotele" di Roma, essendo stata erroneamente collocata al 271° posto (codice domanda 9168007), a fronte dei 222 posti coperti, con assegnazione di punti 5 relativamente ai criteri di precedenza indicati dall'Amministrazione resistente (All. 1), in luogo dei 10 che le sarebbero dovuti essere riconosciuti.

In ragione dell'anonimizzazione della graduatoria, che non reca alcun dato identificativo degli ammessi, è stata formulata istanza di accesso agli atti all'Amministrazione Resistente per l'acquisizione dei nominativi cui notificare il ricorso (All.ti 19-20), che è stata tuttavia respinta dall'Amministrazione resistente (All. 6), obbligando così i Ricorrenti non solo a censurare tale ultimo provvedimento, ma a richiedere all'Ecc.mo Tribunale adito, in calce al presente ricorso, l'autorizzazione ex art. 41 comma 4 c.p.a. alla notificazione per pubblici proclami (come da inse-

gnamento Cons. Stato, sent. 16 luglio 2014, n. 3735).

F A T T O


Con nota prot. 29452 del 30.11.2021 (All. 8), il MIUR ha disciplinato le modalità di iscrizione alle prime classi delle scuole di ogni grado, stabilendo che le relative domande sarebbero dovute essere presentate dal 4 gennaio 2022 al successivo 28 (termine poi prorogato al 04 febbraio 2022) tramite il portale ministeriale, indicando al punto 2.3 le direttive che gli Istituti scolastici avrebbero dovuto seguire nella fissazione dei criteri di precedenza da utilizzare in caso di iscrizioni in eccedenza rispetto alle domande accoglibili.

Il Liceo Scientifico Statale "Aristotele", odierno Resistente, ed individuato dalla famiglia Della Fera quale prima scelta per la formazione secondaria di II grado della minore [REDACTED], con nota circolare n. 153 del 22 dicembre 2022 (All. 9) comunicava le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, precisando che *"Qualora le istanze pervenute dovessero superare i posti disponibili per le classi prime per l'annualità 22/23, saranno applicati i criteri di precedenza di seguito riportati, approvati dal Collegio dei Docenti in data 17 dicembre 2021 con delibera n. 29 e dal Consiglio di Istituto in data 21 dicembre 2021 con delibera n. 87..."*, e segnatamente:

a) criteri geografici

- Residenza studente municipio IX, VIII 5 pt
- Sede di lavoro di un genitore nei municipi IX, VIII 4 pt
- Residenza studente fuori dal GRA (Roma Sud Est) 4 pt

b) Criterio orientativo espresso per l'alunno dalla scuola di provenienza, per il quale venivano fissati i seguenti punteggi

	- Liceo Scientifico	5 pt
	- Altro liceo	3 pt
	- Altri indirizzi di studio	0 pt
	Venivano, poi, fissati dei punteggi ulteriori (e minori) per la presenza di fratelli già frequentanti.	
	Altri punteggi venivano previsti per chi avesse scelto l'indirizzo "logico matematico" o il percorso CAIE (<i>Cambridge International Examinations</i>), da distribuirsi sulla base delle competenze curriculari ritenute rilevanti.	
	In pendenza del termine per la presentazione delle domande (scadente il 4 febbraio, a seguito di proroga), con nota circolare 160 del 18.01.2022 (All. 10) il Liceo "Aristotele" comunicava che <i>"la prima documentazione da presentare e di seguito indicata dovrà essere trasmessa, entro il 29 gennaio p.v., via mail all'indirizzo Documenti da inviare immediatamente dopo aver effettuato l'iscrizione on line e comunque ENTRO IL 29 GENNAIO:</i>	
	- <i>Fotocopia documenti anagrafici (carta d'identità dell'alunno e dei genitori/tutori);</i>	
	- <i>Consiglio orientativo (anche tramite screenshot del registro elettronico);</i>	
	- <i>Eventuale certificazione di disabilità o DSA;</i>	
	- <i>Attestazione sede di lavoro di un genitore nel Municipio IX o VIII;</i>	
	- <i>Comunicazione dei nominativi di fratelli frequentanti il Liceo "Aristotele".</i>	
	Come si vede, si tratta della sola documentazione rilevante ai fini dell'assegnazione dei punteggi generali, e non per quelli relativi ai percorsi educativi "speciali" (logico-matematico e CAIE).	
	In data 26.01.2022, e dunque tempestivamente, il sig. Alfonso Della Fera presentava, per la propria figlia [REDACTED], la domanda di iscrizione al Li-	
	 STUDIO LEGALE SANTIAPICHI SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.	
		pagina 5 di 34

ceo Scientifico Statale "Aristotele" CM RMPS50000T (All.11), a cui veniva assegnato il progressivo 9168007 (All. 12).

In particolare, nella domanda (All. 11) si specificava come prima scelta l'odierno Resistente, come seconda scuola il liceo Scientifico Cannizzaro, e dopo aver dichiarato i dati anagrafici e gli indirizzi di residenza dei genitori e della minore, venivano effettuate le diverse scelte messe a disposizione, barrando le relative caselle, eccezion fatta per la dichiarazione *"Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidati o del tutore) sia residente nel Bacino di utenza della scuola"* per la quale non veniva indicata alcuna delle opzioni a disposizione ("Sì" / "NO").

Lo stesso giorno di trasmissione della domanda (26/01), conformemente a quanto previsto dalla circolare 160/2022 (All. 10), e tempestivamente rispetto al termine assegnato (29/01), il Sig. Della Fera provvedeva a trasmettere via mail (All. 13) sia lo *screenshot* del registro elettronico di sua figlia (come consentito dalla circolare 160/2022 - All. 10), nel quale si legge *"Consiglio orientativo: liceo"*, sia i documenti anagrafici della minore e dei genitori, tutti residenti in Via Bombay, 22, collocata nel quartiere "Torrino" del Municipio IX di Roma Capitale, come risulta dalla relativa pagina web (All. 14).

Con nota circolare n. 186 dell'11 febbraio 2022 (All. 3), il Dirigente Scolastico decretava la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alle iscrizioni, ammettendo reclamo scritto entro il giorno 14.02.2022 da inviare alla mail istituzionale dell'Istituto.

In tale graduatoria, la minore [REDACTED] (codice domanda 9168007) veniva collocata al 274° posto, con punti 5, ben al di sotto dei 211 ammessi.

Immediatamente, il giorno successivo, il Sig. Alfonso Della Fera presentava reclamo, secondo le modalità consentite (All. 4), rappresentando *“che il punteggio non è stato correttamente calcolato. In data 26 gennaio è stata inviata comunicazione - secondo la procedura prevista nella circolare 153 - a codesta scuola indicando:*

1) la residenza di [REDACTED] nel IX municipio

2) il consiglio orientativo della sua scuola per il liceo.

Per cui il punteggio totale da attribuire a [REDACTED] è di 10 o - al limite - di 8 punti. Si chiede pertanto la revisione della graduatoria”.

Sennonché, con circolare n. 192 del 16.02.2022 (All. 2), il Dirigente scolastico *“esaminati i reclami pervenuti”*, decretava la pubblicazione della *“graduatoria definitiva”*, che vedeva la minore Martina in posizione financo peggiore, venendo collocata al 276° posto (in luogo del precedente 274°), con attribuzione del medesimo punteggio (5) assegnatole con la graduatoria provvisoria.

Non avendo, però, ricevuto riscontro esplicito sul reclamo proposto, ed essendo stata pubblicata la graduatoria definitiva in data 16.02.2022 (All. 2), in data 18.02.2022 il Sig. Alfonso Della Fera, con nota acquisita al protocollo del Liceo Aristotele n. 4111/E di pari data, reiterava la richiesta (All. 5), anche perché, nel mentre, riceveva dal Ministero alcune comunicazioni a mezzo mail che dimostravano come il suo reclamo fosse stato respinto. In particolare,

- in data 16.02 alle ore 13:47 gli veniva comunicato dal Ministero che la domanda di iscrizione era stata smistata all'Istituto Cannizzaro, istituto da lui indicato come seconda scuola (All. 15).

- Un'ora più tardi, alle 14:52 il Ministero lo informava che la domanda *"è stata smistata alla scuola RMPS50000T ARISTOTELE"* (All. 16);
- Il 18/2 alle ore 7:46 il Ministero comunicava che la domanda *"è stata smistata alla scuola RMPS520003 PRIMO LEVI"* (All. 17).
- Ed infine, sempre il 18/2 alle ore 14:17, che la domanda *"e' stata presa in carico dalla scuola RMPS19000T - LICEO SCIENTIFICO KEPLER-RO. La conferma dell'accettazione e' tuttavia subordinata alla formazione di una nuova classe"* (All. 18).

Ad oggi, quindi, la minore risulta essere iscritta a tale ultimo Liceo Scientifico, mai indicato dai Ricorrenti tra gli Istituti di elezione.

Con nota prot. 5047 del 25/02/2022 (All. 1), il Dirigente scolastico del Liceo Aristotele, *"preso atto delle istanze di reclamo, di richiesta di verifica e di integrazione ricevute da questa istituzione Considerato che per il principio dell'autotutela della P.A. occorre rimuovere gli errori per assicurare la parità di trattamento tra tutti gli aspiranti in graduatoria per le classi prime a.s. 2022-2023... DECRETA avvalendosi del potere di autotutela conferito alla Pubblica Amministrazione, la pubblicazione in data 25.02.2022 della allegata graduatoria Definitiva "Rettificata" relativa alle iscrizioni alle classi prime a.s. 2022-2023 che sostituisce integralmente la graduatoria definitiva pubblicata con prot. 3888 del 16.02.2022"*.

In tale graduatoria, compilata con l'indicazione dei soli codici di domanda, senza alcun riferimento identificativo degli ammessi e degli esclusi, il codice di domanda 9168007 della minore [REDACTED] veniva collocato al 271° della graduatoria, in posizione non idonea all'ammissione, essendo stato limitato il numero dei posti disponibili a 222.

Immediatamente, il sottoscritto Patrono, già incaricato della Difesa giudiziale dei Ricorrenti in forza di procura alle liti ex art. 83 comma 3 c.p.c., con PEC del 7/03/2022 (All. 19) a cui veniva allegato il mandato conferito, chiedeva al Liceo Aristotele *“per finalità di Giustizia, dovendo notificare il relativo ricorso ad almeno uno dei Controinteressati (ex art. 41 comma 2 d. lgs. 104/2010), ... copia integrale di almeno 3 domande di iscrizione tra quelle collocate dalla posizione 137 alla posizione 222 della richiamata graduatoria, o quantomeno dei nominativi e dei relativi indirizzi di residenza, onde consentire l’adempimento richiesto dalla Legge”*.

In assenza di riscontri, ed al fine di evitare atteggiamenti ostruzionistici (poi, comunque, verificati), il Dott. Della Fera, richiamando e facendo propria tale istanza, procedeva a reiterare e sollecitare l’accesso richiesto con propria PEC del 16.03.2022 (All. 20) in cui, ancora una volta, si motivava l’istanza in ragione del fatto che *“La conoscenza dei dati anagrafici dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 137 alla posizione 222 è necessaria per poter procedere alla notifica del ricorso giurisdizionale, come richiesto dall’art. 41 comma 2 d. lgs. 104/2010”*.

Non avendo avuto riscontri nei sette giorni successivi, in data 23.03.2022 alle ore 10:37, lo Scrivente Difensore sollecitava, a mezzo PEC (All. 21) il rilascio della documentazione richiesta *“trattandosi di informazioni indispensabili ai fini di Giustizia”*.

Poco dopo, alle ore 15:39 di quello stesso giorno, il Liceo Aristotele, in persona del Suo Dirigente Scolastico, Prof.ssa Filomena Sannino, trasmetteva a mezzo PEC (All. 7) la nota prot. 7099/2022 con cui si comunicava, in riscontro all’istanza formulata dal Sig. Della Fera il 16.03.2022,

che “non si procede al richiesto accesso agli atti né all’inoltro della copia integrali di almeno tre domande come da voi richiesto poiché l’istanza non è supportata da motivazione valida, né in fatto né in diritto” (All. 6).

Avverso tali ultimi provvedimenti, e tutti gli altri in epigrafe indicati, i Sig.ri **ALFONSO DELLA FERA** e **STEFANIA GUADAGNUOLO**, esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED], come sopra meglio identificati, rappresentati e difesi, oggi insorgono dinanzi l’Ecc.mo Tribunale adito, per chiederne l’annullamento, previa provvisoria sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi in

DIRITTO

Sul diniego di accesso

ISTANZA EX ART. 116 COMMA 2 C.P.A.

1) Violazione di legge: violazione dell’art. 24 comma 7 l. 241/1990 e dell’art. 41 c.p.a.

Ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a. si impugna con il ricorso ordinario, il diniego di accesso opposto dall’Amministrazione Resistente con propria nota prot. 7099/2022 del 23.03.2022 (All. 6).

Come esposto in narrativa, attesa l’anonimizzazione della graduatoria, che non reca alcun nominativo degli ammessi, ma solo il numero delle relative domande, dapprima in data 7/3/2022 (All. 19) per mezzo del sottoscritto Difensore, e poi in proprio in data 16/03/2022 (All. 20), il Sig. Della Fera formulava istanza di accesso agli atti, e segnatamente “*ad almeno 3 (tre) domande di iscrizione all’A.S. 2022/2023, al fine di conoscere i dati anagrafici degli istanti, e collocate dalla posizione 137 alla posizione 222 della graduatoria approvata con Vs nota prot. 5047/U del*



25/02/2022", e ciò in quanto "Ai sensi dell'art. 24 comma 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici; La conoscenza dei dati anagrafici dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 137 alla posizione 222 è necessaria per poter procedere alla notifica del ricorso giurisdizionale, come richiesto dall'art. 41 comma 2 d. lgs. 104/2010".

Con nota prot. 7099/2022 (All. 6) trasmessa a mezzo PEC in data 23.03.2022 (All. 7), il Dirigente scolastico comunicava che "non si procede al richiesto accesso agli atti né all'inoltro della copia integrali di almeno tre domande come da voi richiesto poiché l'istanza non è supportata da motivazione valida, né in fatto né in diritto. Pur volendo accogliere e valutare la documentazione da voi prodotta, l'alunna non avrebbe il punteggio idoneo per accedere all'iscrizione alla classe prima presso questo Liceo per il prossimo anno scolastico".

La motivazione è palesemente illegittima: come previsto dall'art. 24 comma 7 l. 241/1990 "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", e nel caso di specie la strumentalità dell'accesso era espressamente motivato con la necessità di acquisire i nominativi dei soggetti cui notificare il ricorso.

Come osservato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 25 settembre 2020, "l'accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti



amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la 'necessità' della conoscenza dell'atto o la sua 'stretta indispensabilità', nei casi in cui l'accesso riguarda dati sensibili o giudiziari".

E sempre il Consiglio di Stato, con sentenza 16 luglio 2014, n. 3735 ha osservato "l'art. 41 Cpa, nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato "che sia individuato nell'atto", **pone al tempo stesso un obbligo a carico della Pubblica Amministrazione emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l'atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto "individuato", onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost.**".

L'istanza di accesso del Sig. Della Fera era motivata proprio in ragione dell'art. 41 c.p.a., ed il diniego oppostogli è in aperto contrasto con l'obbligo nascente direttamente dalla Legge, e posto in capo all'Amministrazione che ha formato l'atto.

Né a dirsi, come sembra opinare il Dirigente scolastico, che la Pubblica amministrazione possa farsi giudice di sé stessa ("pur volendo accogliere e valutare la documentazione da voi prodotta, l'alunna non avrebbe il punteggio idoneo per accedere all'iscrizione" - All. 6), negando l'accesso agli atti solo perché ritiene i propri provvedimenti legittimi, spettando tale sindacato, in generale, all'Autorità giurisdizionale, ed in particolare all'Ecc.mo Tribunale adito.

La risalenza delle disposizioni violate ed i monolitici insegnamenti giu-

risprudenziiali sull'accesso difensivo non possono tollerare che nel 2.022

la Pubblica Amministrazione continui a tentare di circoscrivere zone franche, impenetrabili al privato, che è cittadino e non suddito.

Si chiede, pertanto, che tale condotta venga valutata dall'Ecc.mo Tribunale adito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ai fini della refusione delle spese di lite.

** ** **

Sul merito

1) Violazione di legge: violazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione. Violazione della circolare d'istituto n. 153 del 22/12/2021. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Come esposto in narrativa, tutte le graduatorie pubblicate (dalla provvisoria alla definitiva "rettificata") contengono solo il punteggio complessivo assegnato alle singole domande, e ciò a fronte di una pluralità di criteri previsti dalla circolare in rubrica.

Così operando, gli istanti non sono posti nella condizione di comprendere né i criteri valutati, né i punteggi assegnati, tutto rimanendo nell'*interna corporis* dell'Amministrazione.

Alla minore [REDACTED], infatti, sono stati attribuiti 5 punti complessivi. Ma è sufficiente scorrere i criteri previsti dalla circolare 153/2021 (All. 9) per avvedersi che quel punteggio è attribuibile sia al criterio della "Residenza dello studente nei municipi IX e VIII", sia al criterio del "Consiglio orientativo: liceo".

La mancata specificazione dei criteri valutati inficia i provvedimenti impugnati per difetto di motivazione: ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n.



241 *“La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*, e ciò al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento delle ragioni alla base dell'agire amministrativo.

A fronte di una pluralità di criteri con un medesimo punteggio, non è possibile arguire se il Liceo Aristotele abbia valutato solo quello geografico, o quello “orientativo”, ed era specifico dovere dell'Amministrazione esplicitarlo, se non nella graduatoria finale, quantomeno con comunicazione personale, come pure si era impegnata a fare con la richiamata circolare, onde consentire una valutazione sull'operato della pubblicazione amministrazione.

In essa, infatti, si legge che *“i genitori degli studenti non aggiudicatari saranno raggiunti a mezzo email”*. Circostanza, questa, non verificatasi nel caso concreto, e che costringe gli odierni Ricorrenti a censurare gli epigrafati provvedimenti a seconda che si intenda omessa la valutazione del criterio geografico, o di quello orientativo, non avendo certezza alcuna di quale tra questi sia stato oggetto di valutazione con l'attribuzione dei 5 punti. E che non vi sia stata una valutazione della documentazione trasmessa né è prova l'illegittimo diniego di accesso (All. 6), nel quale il Dirigente scolastico osserva, facendosi giudice di sé stesso, che *“pur volendo accogliere e valutare la documentazione da voi prodotta, l'alunna non avrebbe il punteggio idoneo per accedere all'iscrizione alla classe prima presso questo Liceo per il prossimo anno scolastico”*: si tratta dalla pacifica ammissione di non avere valutato la documentazione prodotta.

Di qui, il censurato eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Illegittimità, tanto più grave, se sol si considera che il Sig. Della Fera, all'indomani della pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha immediatamente compulsato l'Amministrazione proponendo un reclamo proprio con riferimento alla mancata attribuzione dei punteggi relativi ad uno dei due criteri.

L'omessa comunicazione personale dei criteri utilizzati ai fini dell'attribuzione del punteggio, in uno alla loro mancata specificazione nell'ambito della graduatoria finale, rende quest'ultima illegittima per difetto di motivazione.

** ** **

Per l'ipotesi di mancata valutazione del criterio geografico

2) Violazione di legge: violazione dell'art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990. Violazione della circolare 153/2021. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Ove il punteggio di "5" attribuito alla minore [REDACTED] sia riconducibile al criterio "orientativo", si censurano i provvedimenti in epigrafe per violazione dell'art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990, nonché per violazione della circolare 153/2021 (All. 9), costituente auto vincolo per l'Amministrazione, per non aver preso in considerazione la circostanza che la studentessa è residente nel Municipio IX di Roma Capitale, e segnatamente in Via Bombay, 22 - 00144 - nel quartiere Torrino (All. 14), distante circa 4 km dalla sede principale del Liceo Scientifico "Aristotele" in via dei Sommozzatori.

Come esposto in narrativa, la circolare 153/2021 prevedeva tra i criteri

geografici, tra loro alternativi, e rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio: a) La residenza dello studente nei municipi IX e VIII; b) la sede di lavoro dei genitori dello studente nei municipi IX e VIII; c) la residenza dello studente fuori dal GRA.

Nella domanda di iscrizione, il Sig. Della Fera ha correttamente compilato i campi relativi alle residenze (dei genitori e della minore – All. 11), ed ha successivamente inviato la copia dei documenti di identità (All. 13).

Ha, tuttavia, omesso di specificare nella domanda se l'alunna appartenesse a nucleo familiare “residente nel bacino di utenza della scuola”.

Ove la mancata attribuzione dei 5 punti per il criterio geografico sia di peso da tale omissione, non si possono che censurare i provvedimenti impugnati per le ragioni in rubrica.

In primo luogo, perché la residenza nel bacino di utenza della scuola non è criterio indicato nella circolare 153/2021 (All. 9) ai fini dell'attribuzione del punteggio: di talché, l'omissione è *tamquam non esset*. E d'altronde, l'istanza predisposta dal Sig. Della Fera è stata ritenuta dal sistema informatico completa in tutti i suoi elementi essenziali, essendo stata inoltrata: la guida operativa per la prestazione delle domande, predisposta dal Ministero (All. 22), infatti, avvertiva gli utenti sugli “stati” delle domande:

Comprendere l'iter della domanda: gli stati.


 **Incompleta:** la domanda non può essere inoltrata alla scuola/CFP prescelta/o in quanto mancano informazioni indispensabili.

 **In lavorazione:** la domanda può essere inoltrata. Verificare di aver fornito tutte le informazioni richieste.

 **Inoltrata:** la domanda è stata inoltrata alla scuola/CFP prescelta/o.

 **Accettata:** la domanda è stata accettata dalla scuola/CFP indicata/o.

 **Smistata ad altra scuola:** la domanda è stata inoltrata dalla scuola/CFP prescelta/o ad un'altra scuola indicata dalla famiglia.

 **Restituita alla famiglia:** la domanda è stata restituita alla famiglia dalla scuola/CFP. Questo avviene quando la scuola/CFP richiede di integrare alcune informazioni mancanti o nei casi in cui la stessa famiglia ha richiesto la revisione della domanda già inoltrata. Si deve entrare sulla domanda e procedere nelle variazioni, eseguire la verifica e di nuovo l'inoltro.



Nel caso portato all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito, la domanda presentata dal Sig. Della Fera non è stata ritenuta dal sistema informatico "incompleta", ma "inoltrata", tanto da esserle attribuito dallo stesso sistema il numero progressivo (9168007 - All. 12), segno che la mancata risposta al quesito (il Sig. Della Fera, infatti, non ha sbarrato né l'opzione "Si" né l'opzione "No") non era ritenuta indispensabile.

Ma lo si ripete: la residenza nel bacino di utenza della scuola non era tra i criteri previsti dalla circolare ai fini dell'attribuzione del punteggio, di talché non può ritenersi ostativa al riconoscimento dei 5 punti previsti dalla circolare 153/2021.

Ma anche a voler ritenere che così sia (e se ne dubita), l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare i poteri previsti dall'art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990, a mente del quale *"Il responsabile del procedimento: ... b) **accerta di ufficio i fatti**, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, **può chiedere** il rilascio di dichiarazioni e **la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete** e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

La disposizione in rubrica è attuativa del principio enunciato solennemente nell'art. 1 comma 2 bis l. 241/1990: *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione **sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede**"*, e ha esteso a tutta l'attività pubblica, il principio del soccorso istruttorio.

Come anche osservato in giurisprudenza (Cons. Stato, sent. 19 luglio 2021, n. 5413), *"il soccorso istruttorio ha portata generale ... con la finalità di*

regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927)”, con la precisazione che lo stesso si attegga diversamente a seconda che si versi nell’ambito di documentazione carente, o di errori o inesattezze. In tali ultime ipotesi, sempre il supremo Consesso di giustizia amministrativa (con sent. 20 giugno 2019, n. 4198) ha precisato che *“in caso di dichiarazioni rivolte da privati alla pubblica amministrazione che si assume siano affette da errore - ostativo, è possibile invocare la riconoscibilità dell'errore se, in uno con la dichiarazione errata, siano stati trasmessi alla stessa amministrazione i documenti dai quali sarebbe stato possibile evincere l'errore. Solo a questa condizione, infatti, può richiedersi alla pubblica amministrazione un normale sforzo di diligenza, volto ad accertare l'errore ed autonomamente emendarlo”*.

Nel caso portato all’attenzione dell’Ecc.mo Tribunale adito non si tratta di errore, ma al più di omissione, di dichiarazione incompleta che tuttavia trovava un principio dichiarativo in altra parte della domanda, relativa agli indirizzi di residenza, indicati peraltro nei documenti di identità trasmessi il 26/01/2022 all’Amministrazione resistente (All. 13).

Va da sé che

- se il Liceo Scientifico “Aristotele” è localizzato nel Municipio IX di Roma Capitale,
- e via Bombay 22 (luogo di residenza del nucleo familiare della minore ████████) è nel medesimo Municipio,

giocoforza quest’ultima è nel bacino di utenza della scuola, ed in ragio-

ne dei principi sopra esposti, l'Amministrazione sarebbe dovuta intervenire in soccorso, e chiedere l'integrazione di una dichiarazione incompleta, senza che ciò possa dirsi in contrasto con il principio della *par condicio* tra gli istanti.

Come osservato in giurisprudenza nel settore degli appalti pubblici, in cui tale ultimo principio è preso nella massima considerazione *"in presenza della duplicità di prescrizioni e dell'inutilità di indicazioni già contenute nell'offerta (ovvero facilmente calcolabili con una semplice operazione aritmetica) la sanzione espulsiva prevista per la mancata compilazione, preordinata al solo raffronto visivo dei dati già contenuti nelle offerte e non rispondente ad un reale interesse sostanziale, deve ritenersi illegittimamente preclusiva della partecipazione di un aspirante in quanto in contrasto con i principi della ragionevolezza e della proporzionalità"* (Cons. Stato, sent. 28 febbraio 2011, n. 1245).

Ed è ciò che è accaduto nel caso di specie: il formulario messo a disposizione degli utenti recava una superfetazione dichiarativa, richiedendo di affermare due volte un medesimo dato. L'omessa compilazione di una delle due identiche dichiarazioni se da un lato non impediva l'attribuzione dei 5 punti per il criterio "geografico", dall'altro imponeva all'Amministrazione l'attivazione del soccorso istruttorio, essendo in presenza di *"un esempio paradigmatico di lapsus calami, concretantesi in una divergenza tra voluto e dichiarato, immediatamente rilevabile dall'Amministrazione senza necessità di particolari interpretazioni o verifiche del relativo dato"* (T.A.R. Piemonte Torino, sent. 05-07-2020, n. 444).

Se in giurisprudenza si afferma che ***"apparirebbe illogico non consentire***

la "rettifica" di una dichiarazione sostanzialmente sfavorevole alla posizione del partecipante, e da questi per mero errore resa, che ne abbia comportato la espulsione dalla gara laddove (come nel caso di specie) la sottostante situazione "reale" renda evidente che la statuizione espulsiva era del tutto non dovuta ove rapportata alla situazione esistente" (così, Cons. Stato, 02 settembre 2013, n. 4370), a fortiori deve essere consentito completare un modulo allorché quanto omesso risulti già da precedenti dichiarazioni.

Ancora una volta è il settore delle procedure ad evidenza pubblica, dove pure sussiste un interesse a tutelare la *par condicio* tra i concorrenti, ad insegnare che "... l'errore materiale nella formulazione dell'offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta che deve emergere ic-tu oculi ; in definitiva, l'errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione" (Consiglio di Stato sez. V, 29/04/2016, n.1648).

Pertanto, ove la mancata attribuzione dei 5 punti per il criterio "geografico" sia dipeso dalla omessa dichiarazione circa la residenza del nucleo familiare nel bacino di utenza del Liceo Scientifico Statale "Aristotele", si censurano i provvedimenti in epigrafe indicati per quanto sin qui esposto.

** ** **

Per l'ipotesi di mancata valutazione del criterio "orientativo"

3) Violazione di legge: violazione dell'art. 6 comma 1 lett. B) 1.



241/1990 sotto altro profilo. Violazione dell'art. 43 d.p.r. 445/2000.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Ove il punteggio attribuito alla minore [REDACTED] sia relativo, invece, al criterio "geografico" della residenza, si censurano i provvedimenti in epigrafe per non averle riconosciuto gli ulteriori 5 punti spettanti in ragione del "consiglio orientativo" espresso dalla scuola di provenienza.

La circolare 153/2021 (All. 9) è chiara nel prevedere l'attribuzione di punteggi differenziati, a seconda del consiglio orientativo espresso:

- Liceo scientifico: 5 pt
- Altro liceo: 3 pt
- Altro indirizzo di studi: 0 pt.

Nel caso di specie, il Sig. Della Fera ha trasmesso tempestivamente, in data 26.01.2022 (All. 13), lo *screenshot* del registro informatico della scuola di provenienza (come consentito dalla circolare 160/2022 - All. 10), nel quale si legge il consiglio orientativo espresso nei confronti della minore Martina: "Liceo".

Ciò avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione resistente a non attribuire 0 punti, come accaduto, e ciò è sufficiente ad annullare la graduatoria definitiva rettificata.

Ma a ben guardare, l'Amministrazione non solo non avrebbe potuto azzerare il criterio "orientativo", ma avrebbe dovuto attribuire il punteggio pieno.

Infatti, la circostanza che la scuola di provenienza non abbia specificato la tipologia di liceo sulla quale orientare la minore (classico, scientifico, artistico, linguistico) non può che significare la sua idoneità alla fre-

quenza di qualunque dei percorsi liceali previsti dall'ordinamento, ivi includendo, quindi, quello scientifico che imponeva il riconoscimento dei 5 punti previsti dalla circolare 153/2021.

La stessa circolare ministeriale prot. 29452/2021 (All. 8) rimette alla discrezionalità delle scuole di provenienza la formulazione del consiglio: analitico o sintetico (cfr. pag. 15 ove si legge *"Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione. A tal fine, si rammenta che il "consiglio orientativo", definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado"*).

Nel caso di specie, si tratta evidentemente di modalità sintetica di espressione del consiglio orientativo, prescelta da altra Amministrazione pubblica, e che tuttavia non può certamente ridondare a carico della minore [REDACTED], non dipendendo in alcun modo dal privato.

Ove l'Amministrazione resistente avesse ritenuto che l'informazione fornita fosse incompleta ai fini dell'attribuzione del punteggio, avrebbe dovuto:

- o acquisire d'ufficio quanto ritenuto mancante, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990 che impone al responsabile del procedimento di *"accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari"*, e dell'art. 43 d.p.r. 445/2000, di acquisire d'ufficio *"tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche*

amministrazioni”;

- o chiedere la rettifica dell’istanza ritenuta incompleta, come previsto dalla seconda proposizione del richiamato art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990.

Facendosi parti diligenti, e svolgendo loro quanto la Legge imponeva al liceo Resistente, i Ricorrenti hanno chiesto per le vie brevi chiarimenti all’istituto scolastico di provenienza che, in data 08/03/2022, ha rilasciato la dichiarazione sub All. 23 nella quale si conferma quanto sopra esposto: *“la dicitura “liceo” nel consiglio orientativo scaturisce dalle competenze avanzate, valutate e riconosciute, finalizzate alla frequenza di qualsiasi istituto liceale, come si dedurrà dalla certificazione delle competenze che verrà rilasciata a conclusione del percorso di studi”*.

Il mancato svolgimento dell’istruttoria, imposta dalle disposizioni in rubrica, rende illegittimi i provvedimenti impugnati ove l’omessa attribuzione degli ulteriori 5 punti spettanti alla minore [REDACTED] sia relativa alla mancata considerazione del criterio “orientativo”.

** ** **

Sui dinieghi taciti formatisi sui reclami/istanze di autotutela

4) Violazione di legge: violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241.

Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Come esposto in narrativa, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria (circolare n. 186 dell’11 febbraio 2022 – sub All. 3), il Dirigente Scolastico ammetteva reclamo scritto entro il giorno 14.02.2022 da inviare alla mail istituzionale dell’Istituto.

In tale graduatoria, la minore [REDACTED] (codice domanda 9168007) veniva collocata al 274° posto, con punti 5, ben al di sotto dei 211 ammessi.

Immediatamente, il giorno successivo, il Sig. Alfonso Della Fera presentava reclamo, secondo le modalità consentite (All. 4), rappresentando che *“che il punteggio non è stato correttamente calcolato. In data 26 gennaio è stata inviata comunicazione - secondo la procedura prevista nella circolare 153 - a codesta scuola indicando:*

1) la residenza di [REDACTED] nel IX municipio

2) il consiglio orientativo della sua scuola per il liceo.

Per cui il punteggio totale da attribuire a [REDACTED] è di 10 o - al limite - di 8 punti. Si chiede pertanto la revisione della graduatoria”.

Con la successiva circolare n. 192 del 16.02.2022 (All. 2), il Dirigente scolastico *“esaminati i reclami pervenuti”*, decretava la pubblicazione della *“graduatoria definitiva”*, che vedeva confermato il punteggio attribuito alla minore [REDACTED] (5 pt), ma in posizione financo peggiorata, venendo collocata al 276° posto (in luogo del precedente 274°).

Il Sig. Della Fera, in data 18/02, con nota acquisita al protocollo dell'Amministrazione n. 4111/E (All. 5), chiedeva nuovamente la revisione della graduatoria.

L'Amministrazione resistente, con l'ultimo dei provvedimenti (prot. 5047/U del 25/02/2022 - All. 1), pur dichiarando di aver *“preso atto delle istanze di reclamo, di richiesta di verifica e di integrazione ricevute da questa istituzione Considerato che per il principio dell'autotutela della P.A. occorre rimuovere gli errori per assicurare la parità di trattamento tra tutti gli aspiranti in graduatoria per le classi prime a.s.*

2022-2023... *DECRETA avvalendosi del potere di autotutela conferito alla Pubblica Amministrazione, la pubblicazione in data 25.02.2022 della allegata graduatoria Definitiva "Rettificata" relativa alle iscrizioni alle classi prime a.s. 2022-2023 che sostituisce integralmente la graduatoria definitiva pubblicata con prot. 3888 del 16.02.2022".*

E tuttavia, anche in tale graduatoria, il punteggio assegnato alla minore XXXXXXXXXX è rimasto identico, così tacitamente rigettando anche l'ultimo reclamo proposto.

E' noto che i procedimenti di autotutela sono procedimenti di secondo grado, non attivabili su istanza di parte.

E tuttavia, allorché la stessa Amministrazione consenta di presentare reclamo, si forma per la stessa un autovincolo a cui non può più sottrarsi, tornando pienamente applicabili gli obblighi normativi previsti per tutti i procedimenti amministrativi, tra cui quello di motivazione.

Si è, infatti, affermato in giurisprudenza che "essendosi la Comunità montana autovincolata, con provvedimento espresso notificato alla C., a procedere al riesame delle istanze dette, dal che l'ineludibile obbligo di dare esecuzione e perfezionare il prefigurato procedimento nel quadro, peraltro, della previsione recata dal comma 2 bis dell'art. 1 della medesima L. n. 241 del 1990, introdotta dall'art. 12 del D.L. n. 76 del 2020, secondo il quale "i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e buona fede" (TAR Napoli, sent. 24 gennaio 2022, n. 467).

Anche l'Ecc.mo Tribunale adito, pronunciandosi sulla mancata conclusione di un procedimento di autotutela sollecitato dal privato, ha osservato che "una volta che l'Ente si risolve spontaneamente ad avviare in riesame

del provvedimento impugnato e comunichi tale decisione alla parte interessata (sollecitandone specifici adempimenti, come nel caso di specie), evidenti ragioni di bona fede e correttezza (esigibili anche dalle parti di un procedimento amministrativo, essendo riconducibili al piano dei doveri di buona amministrazione ex art. 97 Cost.), impongono all'Amministrazione - anche sotto questo specifico profilo di indagine - di pervenire ad un provvedimento espresso che dia certezza in ordine all'assetto degli interessi (T.A.R. , Napoli , sez. II , 28/05/2020 , n. 2059), a conferma di quanto già ritenuto sopra” (così, sent. TAR Roma, 04 novembre 2020, n. 11382).

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha dapprima sollecitato la presentazione di eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria, così vincolandosi al loro scrutinio, e successivamente ha avviato un procedimento di autotutela autonomo prendendo atto delle istanze pervenute.

Ed infatti, con la prima graduatoria definitiva (circolare n. 192 del 16.02.2022 - All. 2), il Dirigente scolastico ammette di aver “*esaminati i reclami pervenuti*”, ma essendo stati confermati i 5 punti attribuiti alla minore [REDACTED], si deve ritenere che il reclamo tempestivamente presentato, secondo le modalità consentite dall'Amministrazione resistente, sia stato tacitamente/implicitamente respinto, senza che però siano state esplicitate dal Liceo Scientifico Aristotele le ragioni di fatto o di diritto alla base.

Analogamente è a dirsi con riferimento alla “graduatoria definitiva rettificata”, con la quale l'Amministrazione ha esercitato il proprio potere di autotutela, alla luce delle istanze proposte, tra cui evidentemente quella

del Sig. Della Fera del 18/02 (All. 5), senza tuttavia esternare le ragioni per le quali quest'ultima sia stata evidentemente rigettata, essendo stati nuovamente confermati i 5 punti precedentemente assegnati, e contestati.

Di qui, il difetto di motivazione lamentato con il motivo in rubrica, che milita per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

** ** **

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è provato, oltre ogni ragionevole dubbio, da quanto più sopra esposto.

Quanto al *periculum* è evidente che solo l'accoglimento della presente istanza cautelare, ai fini anche del riesercizio del potere/*remand* eviterà il grave pregiudizio in danno della minore, costituito dalla presa in carico della sua domanda di iscrizione da parte di un istituto scolastico (senza, peraltro, alcuna certezza, essendo stata apposta la condizione della "*formazione di una nuova classe*" - All. 18), non di elezione da parte degli esercenti la potestà genitoriale, e sito ad una distanza:

- più che doppia dal luogo di residenza della minore (circa 9 km) rispetto a quella tra quest'ultimo e l'Amministrazione resistente (circa 4 km),
- e tre volte superiore rispetto alla sede dell'istituto di seconda scelta (Liceo Scientifico Cannizzaro, in Roma, V.le dell'Oceano Indiano, 31 - 00144).

Solo la concessione della misura cautelare richiesta, con la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed eventualmente il loro rie-

same, eviterà l'avvio del nuovo percorso di studi, da parte della minore, presso un istituto scolastico di difficile raggiungimento.

Come esposto in narrativa, a seguito di alcuni smistamenti dell'istanza tra diversi istituti scolastici, in data 18/2 alle ore 14:17, il MIUR ha comunicato che la domanda di iscrizione *"e' stata presa in carico dalla scuola RMPS19000T - LICEO SCIENTIFICO KEPLERO. La conferma dell'accettazione e' tuttavia subordinata alla formazione di una nuova classe"* (All. 18).

Tale istituto è sito in Roma, Via Silvestro Gherardi, 87, per raggiungere il quale, dal luogo di residenza, il tempo di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblici è pari a circa 1 h e 30 min (All. 24), a fronte dei 30 min necessari per raggiungere la sede del Liceo Scientifico Statale "Aristotele" (All. 25). Il che comporta un evidente pregiudizio irreparabile per la minore, che sarà costretta a sottrarre un'ora di sonno mattutino (quantum fondamentale per lo sviluppo psico-fisico degli adolescenti), per poi rientrare a casa con un'ora di ritardo, rendendo così difficoltoso l'affrontare il percorso di studi.

Peraltro, la condizione apposta nella comunicazione di presa in carico (*"La conferma dell'accettazione e' tuttavia subordinata alla formazione di una nuova classe"*) espone la minore al rischio di non veder confermata la possibilità di iscrizione presso l'indirizzo logico-matematico indicato in sede di formulazione della domanda, così minando alla base il suo percorso educativo.

** ** **

ISTANZA DI OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 52 COMMA 1 D.

LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 52 comma 1 d. lgs. 196/2003 si chiede che, in caso di diffusione dei provvedimenti giurisdizionali, "sia apposta a cura della Segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento", venendo in rilievo gli interessi di una minore, che meritano di essere tutelati attraverso l'oscuramento non solo dei propri dati anagrafici e di residenza, ma anche di quelli degli odierni Ricorrenti, esercenti sulla medesima la responsabilità genitoriale, al fine di non consentire la sua identificazione.

** ** **

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A. E/O 44 COMMA 4 C.P.A.

Ill.mo Sig. Presidente,

l'eventuale accoglimento del ricorso comporterà l'annullamento della graduatoria definitiva rettificata, ed il riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione resistente, in vista del riconoscimento alla minore XXXXXXXXXX di 10 punti, che quindi supererebbe gli studenti collocatisi dalla posizione 137 alla posizione 222.

Come esposto in narrativa, il Sig. Della Fera si è immediatamente attivato presso l'Amministrazione resistente per l'acquisizione dei nominativi dei Controinteressati cui notificare il presente ricorso, scontrandosi però con un netto, quanto illegittimo (come si è visto), rifiuto da parte dell'Amministrazione resistente.

E' evidente che tale atteggiamento non può ridondare a carico del privato, perché altrimenti sarebbe fin troppo agevole per le pubblicazioni



amministrazioni frapporte ostacoli all'ammissibilità dei ricorsi, violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Né a dirsi che, di fronte ad un diniego di accesso ai nominativi dei controinteressati, il Ricorrente possa ricorrere ad altre modalità di notifica: come osservato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza 3735/2014 *"Nel caso considerato, la residenza, la dimora o il domicilio – la cui mancata conoscenza è indicata dall'art. 143 c.p.c. a presupposto per la propria applicazione - sono ben conoscibili, proprio perché conosciuti dalla Pubblica Amministrazione emanante l'atto. Ne consegue che non ricorre una ipotesi di mancanza assoluta di conoscenza – il che renderebbe applicabile l'art. 143 cit. - ma la ben diversa ipotesi di impossibilità di acquisizione della conoscenza del dato per rifiuto di comunicazione del medesimo da parte del soggetto (pubblico) che ne è in possesso. E ciò si determina, per di più, nel caso di specie, per effetto del comportamento non già di un (qualsivoglia) soggetto terzo depositario di atti o dati il cui contenuto non ritiene di ostendere al richiedente, quanto per rifiuto della stessa amministrazione emanante l'atto, e dunque, di una parte processuale necessaria dell'instaurando giudizio. In definitiva, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale di una parte viene in tal modo reso difficoltoso, se non impossibile, in conseguenza del comportamento tenuto da una parte del medesimo (instaurando) giudizio. Al tempo stesso, ove si intendesse seguire il rito della notifica agli irreperibili, anche il diritto di difesa del controinteressato ne risulterebbe compresso, poiché questi non riceverebbe, in tal caso, direttamente e tempestivamente, copia dell'atto processuale nella propria sfera di conoscenza, posto che questo deve essere depositato, a seconda dei casi, "nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di na-*

scita del destinatario" (art. 143, co. 1); ovvero presso l'ufficio del pubblico ministero (co. 2)".

In tali ipotesi, osserva il Supremo Collegio, "avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 44, co. 4, Cpa, non risultando applicabili né l'art. 143 c.p.c., né l'art. 51 Cpa (riguardante la diversa ipotesi dell'intervento iussu iudicis).

D'altra parte, ai fini della possibile applicazione dell'art. 44, co. 4, Cpa, non occorre che il ricorrente si rivolga al giudice prima della scadenza del termine decadenziale, affinché questi possa disporre forme di notifica diverse: per un verso, tale condizione non è prevista dalla norma; per altro verso, essa risulterebbe non avere integrale riscontro fattuale, ben potendo la nullità della notifica (per ipotesi richiesta l'ultimo giorno utile) risultare solo a termine decadenziale spirato".

Nel caso portato all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito_

- non si può procedere alla notifica diretta (ex art. 138 e 139 c.p.c., o ex l. 53/1994) del presente ricorso ad almeno uno dei controinteressati, come richiesto dall'art. 41 c.p.a., difettando il requisito richiesto dalla norma (la sua individuazione nell'atto stesso), ed essendo stato opposto un illegittimo diniego di accesso ai nominativi;
- non si può procedere alla notifica del ricorso ex art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale, che presuppone non solo la conoscenza del luogo in cui effettuare la notifica, ma anche del nominativo del destinatario;
- non si può procedere alla notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c., non essendo noti non solo la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, ma financo il suo nominativo.

Tali impossibilità, come si è dimostrato, non sono dipese dai Ricorrenti, ma esclusivamente dall'Amministrazione resistente che, dapprima, senza alcuna valida ragione, ha anonimizzato la graduatoria fino al punto di sostituire i semplici nominativi con i relativi numeri di domanda, e poi ha financo negato l'accesso a quei nominativi, diligentemente richiesti dal Sig. Della Fera ai fini della notifica ad almeno un controinteressato ex art. 41 c.p.a.

Attesa la numerosità dei controinteressati, si chiede all'Ecc.ma S.V. l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami con la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando provvedimento autorizzativo, sul sito internet istituzionale del Liceo Scientifico Statale "Aristotele", con sede in Roma, Via dei Sommozzatori, 50 - 00143 (cod. fisc. 97040830586 - C.M. RMPS50000T), raggiungibile al seguente indirizzo web <http://www.liceoaristotele.it> come risultante, alla data di redazione del presente ricorso, dal portale "Scuola in Chiaro" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS50000T/aristotele/>), o al diverso indirizzo <https://www.liceoaristotele.edu.it/> indicato quale nuovo percorso web nella *home page* del sito ufficiale.

In caso di accoglimento della presente istanza, si chiede di essere altresì autorizzati ad oscurare i dati anagrafici identificativi della minore e degli esercenti la potestà genitoriale indicati nel presente ricorso, ai sensi dell'art. 52 comma 1 d. lgs. 196/2003.

** ** *



STUDIO LEGALE
SANTIAPICHI
SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 650,00, trattandosi di ricorso ex art. 13 comma 6 bis lett. E) d.p.r. 115/2002 di valore indeterminabile.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, sentito il sottoscritto Patrono che ne fa espressa richiesta, annullare e/o riformare i provvedimenti impugnati, ed ordinare l'esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

Limine litis, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, sentito il sottoscritto Patrono che ne fa espressa richiesta, sospendere l'efficacia dei provvedimenti gravati.

Vinte le spese di lite ex dm 55/2014, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e con obbligo di refusione del contributo unificato versato.

Si allega:

- 1) Nota Liceo Aristotele prot. 5047/U del 25.02.2022;
- 2) Circolare Liceo Aristotele n. 192 prot. 3888/E del 16.02.2022;
- 3) Circolare Liceo Aristotele n. 186 prot. 3572/U dell'11.02.2022;
- 4) Reclamo del Sig. Della Fera del 12.02.2022;
- 5) Reclamo del Sig. Della Fera del 18.02.2022;
- 6) Nota Liceo Aristotele prot. 7099 del 23.03.2022;
- 7) PEC Liceo Aristotele del 23.03.2022
- 8) Nota MIUR prot. 29452 del 30.11.2021;
- 9) Circolare Liceo Aristotele n. 153 del 22.12.2022;
- 10) Circolare Liceo Aristotele n. 160 del 18.01.2022;
- 11) Domanda di iscrizione al Liceo Aristotele di [REDACTED];

- 12) Assegnazione MIUR progressivo della domanda;
- 13) Email del 26.01.2022 di trasmissione della documentazione;
- 14) Stradario Municipio IX;
- 15) Email del MIUR del 16.02.2022 ore 13:47;
- 16) Email del MIUR del 16.02.2022 ore 14:52;
- 17) Email del MIUR del 18.02.2022 ore 7:46;
- 18) Email del MIUR del 18.02.2022 ore 14:17;
- 19) PEC del 07.03.2022 con istanza di accesso del Difensore;
- 20) PEC del Sig. Della Fera del 16.03.2022 con istanza di accesso;
- 21) PEC del Difensore del 23.03.2022 di sollecito dell'istanza di accesso;
- 22) Guida operativa presentazione domande predisposta dal MIUR;
- 23) Dichiarazione della coordinatrice di classe dell'istituto di provenienza dell'8.3.2022;
- 24) Percorso mezzi pubblici dal luogo di residenza al Liceo Keplero;
- 25) Percorso mezzi pubblici dal luogo di residenza al Liceo Aristotele.

Roma, 30 marzo 2022

Avv. Xavier Santiapichi



Firmato digitalmente da
SANTIAPICHI XAVIER